



---

COMUNE DI TERLAGO

Provincia di Trento

---

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 27.11.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 27.03.2012

## INDICE

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Ambito e finalità	Pag. 1
Articolo 2	Vigilanza e sanzioni	Pag. 1
Articolo 3	Esibizione di titolo	Pag. 1

### CAPO II – OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Articolo 4	Occupazione di suolo	Pag. 1
Articolo 5	Occupazione per attività propagandistiche	Pag. 2
Articolo 6	Occupazione con attività pericolose	Pag. 2
Articolo 7	Tende, infissi, strutture	Pag. 2

### CAPO III – SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Articolo 8	Trasporti di cose polverose o emananti cattivi odori	Pag.2
Articolo 9	Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici	Pag. 2-3
Articolo 10	Alberi, rami e siepi	Pag. 3
Articolo 11	Recapito degli amministratori di condominio	Pag. 3

### CAPO IV – IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Articolo 12	Definizioni	Pag. 3-4
Articolo 13	Pulizia del suolo e manutenzione di strutture	Pag. 4
Articolo 14	Attività e competenze del gestore del servizio	Pag. 4
Articolo 15	Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici	Pag. 4-5
Articolo 16	Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)	Pag. 5
Articolo 17	Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	Pag. 5
Articolo 18	Raccolta differenziata	Pag. 5-6
Articolo 19	Pulizie e ripristini	Pag. 6
Articolo 20	Manomissione dei contenitori	Pag. 6
Articolo 21	Sgombero neve	Pag. 6
Articolo 22	Accensione di fuochi	Pag. 7
Articolo 23	Tutela delle aree verdi	Pag. 7
Articolo 24	Divieto d'esposizione	Pag. 7
Articolo 25	Divieti di utilizzo	Pag. 7
Articolo 26	Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti	Pag. 7
Articolo 27	Numerazione civica	Pag. 8

## **CAPO V – CURA DEGLI ANIMALI**

Articolo 28	Finalità ed ambito d'applicazione	Pag. 8
Articolo 29	Disposizioni e divieti generali	Pag. 8
Articolo 30	Uso di sostanze velenose	Pag. 8
Articolo 31	Pulizia di luoghi e locali pubblici	Pag. 9
Articolo 32	Disturbo da animali	Pag. 9
Articolo 33	Cani	Pag. 9
Articolo 34	Gatti	Pag. 10

## **CAPO VI – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE**

Articolo 35	Definizioni	Pag. 10
Articolo 36	Vigilanza	Pag. 10
Articolo 37	Limiti temporali per l'esercizio d'attività	Pag. 10
Articolo 38	Rumori e vibrazioni da attività domestiche	Pag. 10
Articolo 39	Esercizi pubblici e attività commerciali	Pag. 11
Articolo 40	Uso di petardi e materiali pirotecnici	Pag. 11
Articolo 41	Cantieri edili, stradali e simili	Pag. 11
Articolo 42	Attività di piccola manutenzione e simili	Pag. 11
Articolo 43	Gare motoristiche	Pag. 11
Articolo 44	Spettacolo viaggiante	Pag. 12
Articolo 45	Sanzioni amministrative	Pag. 12

## **CAPO VII – ATTIVITA' AGRICOLA**

Articolo 46	Definizioni	Pag. 12
Articolo 47	Distanze per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade	Pag. 12-13
Articolo 48	Norme di comportamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Pag. 14
Articolo 49	Norme di comportamento per la preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari e manutenzione delle attrezzature	Pag. 14
Articolo 50	Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari	Pag. 15
Articolo 51	Utilizzo di fertilizzanti organici	Pag. 15-16
Articolo 52	Apicoltura	Pag. 16

## **CAPO VIII – COSE MOBILI RITROVATE**

Articolo 53	Disposizioni generali	Pag. 16
Articolo 54	Esclusioni	Pag. 16

Articolo 55	Ritrovamento	Pag. 16
Articolo 56	Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate	Pag. 16
Articolo 57	Vendita necessaria	Pag. 17
Articolo 58	Cosa appartenente a persona identificabile	Pag. 17
Articolo 59	Restituzione	Pag. 17
Articolo 60	Restituzione di documenti	Pag. 17
Articolo 61	Cose prive di valore commerciale	Pag. 17
Articolo 62	Rimborso spese	Pag. 17

#### **CAPO IX – DISCIPLINA D’ALTRE ATTIVITA’**

Articolo 63	Commercio itinerante	Pag. 18
Articolo 64	Igiene degli alimenti esposti in vendita su area pubblica	Pag. 18

#### **CAPO X – ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 65	Mezzi mobili a scopo abitativo	Pag. 18
Articolo 66	Norme di convivenza	Pag. 18
Articolo 67	Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale	Pag. 18

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **- Ambito e finalità -**

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente;
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

### **Articolo 2**

#### **- Vigilanza e sanzioni -**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia municipale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00.- ad € 498,00.-.
6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

### **Articolo 3**

#### **- Esibizione di titolo -**

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00.- ad € 150,00.-.

## **CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI**

### **Articolo 4**

#### **- Occupazione di suolo -**

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale e dei suoi Enti funzionali.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.
3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 5**

### **- Occupazione per attività propagandistiche -**

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati e organizzazioni non lucrative d'utilità sociale sono concesse salvo il divieto di rilascio a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso di scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti;
2. L'Amministrazione comunale potrà valutare di non rilasciare l'autorizzazione di cui al comma precedente, qualora reputi di dover salvaguardare:
  - a) la tutela architettonica, paesaggistica e storica;
  - b) la sicurezza della circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 6**

### **- Occupazione con attività pericolose -**

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e segnalata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 7**

### **- Tende, infissi, strutture -**

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:
  - a) altezza minima dal suolo di due metri virgola venti compresa l'eventuale frangia;
  - b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
  - c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
  - d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di metri zero virgola cinquanta sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.
2. Anche in assenza di marciapiede in presenza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è ammessa l'installazione di tende anche con sporgenza maggiore di quella prevista al precedente comma.
3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove in qualsiasi momento su motivata disposizione dell'amministrazione comunale.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **CAPO III**

### **SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA**

## **Articolo 8**

### **- Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori -**

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 9**

### **- Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici -**

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00.- ad € 480,00.-.

#### **Articolo 10**

##### **- Alberi, rami e siepi -**

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali presso i centri di raccolta materiali.
5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

#### **Articolo 11**

##### **- Recapito degli amministratori di condominio -**

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00.- ad € 150,00.-.

#### **CAPO IV**

#### **IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI**

**Fare riferimento anche al "regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti"**

#### **Articolo 12**

##### **- Definizioni -**

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
    - frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili
    - frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
    - frazione residua: i rifiuti non recuperabili;
    - rifiuti pericolosi: pile, farmaci, batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
    - rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli (frigoriferi e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria...), ingombranti recuperabili (pneumatici senza cerchione; lastre in vetro; oggetti voluminosi in legno come cassettole, mobili, sedie, tapparelle, finestre...; oggetti voluminosi in metallo come sedie, cerchioni, biciclette, reti...; imballaggi voluminosi privi di evidenti residui del contenuto come taniche, fusti, bidoni...), ingombranti non recuperabili (materassi, cuscini, divani, poltrone; oggetti voluminosi in plastica come sedie, tavolini, mobili; elettrodomestici...; grandi specchi), di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.

- b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);
  - g) i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro - industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.lgs. n. 22/1997.
5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

### **Articolo 13**

#### **- Pulizia del suolo e manutenzione di strutture -**

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.
2. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza.
3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00.- ad € 600,00.-.

### **Articolo 14**

#### **- Attività e competenze del gestore del servizio -**

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Il Comune, ovvero l'Ente gestore di cui al comma 1, qualora affidi il servizio in concessione a terzi, definisce con apposito disciplinare le modalità di espletamento del servizio medesimo.

### **Articolo 15**

#### **- Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici -**

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia per la parte residua che per la frazione organica (umido), viene effettuata mediante dei cassonetti stradali situati in apposite isole ecologiche, con le seguenti modalità:

- a) i cassonetti marrone andranno utilizzati per la frazione umida, i cassonetti grigi o verdi andranno utilizzati per il residuo indifferenziato.
  - b) I rifiuti devono essere conferiti dall'utente negli appositi cassonetti stradali in sacchetti chiusi idonei all'uso, e di materiale biodegradabile se destinati alla frazione umida organica.
  - c) E' vietato l'uso dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
  - d) E' inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati.
  - e) E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.
  3. Il conferimento dei rifiuti nei cassonetti e nel centro raccolta materiali è consentito solo ai residenti ed a coloro che a qualsiasi titolo occupano un alloggio nel territorio comunale.
  4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00.- ad € 600,00.-.

### **Articolo 16**

#### **- Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico) -**

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare .
4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico – sanitario.
5. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
  - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
  - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
  - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
  - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
9. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.
10. La frazione umida non idonea al compostaggio domestico dovrà essere conferita nei cassonetti stradali per la raccolta dell'umido.
11. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00.- ad € 600,00.- ed alla sospensione delle agevolazioni previste in sede di determinazione della tariffa.

### **Articolo 17**

#### **- conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani -**

1. Il produttore deve conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all'art. 15 e nel rispetto delle ordinanze comunali in materia e del presente regolamento.

### **Articolo 18**

#### **- raccolta differenziata -**

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
  - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
  - favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
- 2. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti sono di norma posizionati su suolo comunale in isole ecologiche.
- 3. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

**Articolo 19**  
**- Pulizie e ripristini -**

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.
2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere raccolgono i rifiuti e inseriscono i medesimi negli appositi contenitori, eventualmente forniti dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00.- ad € 600,00.-.

**Articolo 20**  
**- Manomissione dei contenitori -**

1. E' vietata la manomissione dei cassonetti e/o l'apertura della loro copertura per l'inserimento di rifiuti.
2. E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
3. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
4. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00.- ad € 600,00.-.

**Articolo 21**  
**- Sgombero neve -**

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
6. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.
7. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma uno.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 22**

### **- Accensione di fuochi -**

1. E' vietata su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree attrezzate, l'accensione di fuochi, salvo utilizzo di idonea attrezzatura.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alla combustione dei rifiuti vegetali provenienti da colture colpite da malattie infettive delle piante. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, se l'interessato è munito di valida certificazione rilasciata dall'Istituto agrario di S. Michele all'Adige o dall'autorità forestale competente.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 23**

### **- Tutela delle aree verdi -**

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. Nelle aree verdi è vietato:
  - a) provocare rumori molesti;
  - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
  - c) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
  - d) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
  - e) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
  - f) manomettere le attrezzature installate;
  - g) campeggiare e bivaccare;
  - h) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 24**

### **- Divieto d'esposizione -**

1. E' vietato, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi e cartelli.
2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 25**

### **- Divieti d'utilizzo -**

1. E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o con altri mezzi, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per la circolazione stradale.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 26**

### **- Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti -**

1. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo, ai fini della sicurezza e salute pubbliche.
2. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
3. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia municipale o l'amministrazione comunale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 27**

### **-Numerazione civica-**

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica esterna sono acquisite ed installate a cura e spese dell'amministrazione comunale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **CAPO V CURA DEGLI ANIMALI**

### **Articolo 28**

#### **- Finalità ed ambito d'applicazione-**

1. Il Comune di Terlago promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.
3. Il presente capo non si applica:
  - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
  - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
  - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

### **Articolo 29**

#### **- Disposizioni e divieti generali-**

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività, sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'adeguata recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'adeguata recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere.
5. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
6. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €154,00.- a € 516,00.- di cui all'art. 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14.10.1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e ss. mm. ed ii..
7. Nel caso di maltrattamenti, per i responsabili è prevista la denuncia a termini dell'art. 50 del codice di procedura penale.
8. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

### **Articolo 30**

#### **- Uso di sostanze velenose-**

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-salvo che il fatto costituisca reato.

### **Articolo 31**

#### **- Pulizia di luoghi pubblici-**

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
4. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00.- ad € 600,00.-.

### **Articolo 32**

#### **- Disturbo da animali-**

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

### **Articolo 33**

#### **- Cani-**

1. I cani sono condotti:
  - a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
  - b) al guinzaglio o con la museruola lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. E' vietato l'accesso ai cani:
  - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
  - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
  - c) negli edifici pubblici;
  - d) nelle acque dei laghi, ad esclusione di quelli impegnati in attività di soccorso;
  - e) nelle aree prospicienti i laghi e destinate all'uso dei bagnanti;
  - f) nei luoghi di culto.
4. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
5. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.
6. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.
7. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovano nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani destinati all'accompagnamento di persone non vedenti.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 34**

### **- Gatti -**

1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.
3. Qualora le colonie feline creassero pericolo alla salute e/o sicurezza pubblica, l'amministrazione provvederà a richiedere l'intervento della competente autorità sanitaria.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **CAPO VI**

### **TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE**

## **Articolo 35**

### **- Definizioni -**

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo:
  - a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o legate ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali;
  - b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno;
  - c) le gare motoristiche;
  - d) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le strutture sanitarie ed assistenziali e quelle adibite a servizi educativi, comprese le aree di pertinenza.
3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti è autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 che precede.

## **Articolo 36**

### **- Vigilanza -**

1. L'Amministrazione Comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.
2. L'Amministrazione comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.
3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

## **Articolo 37**

### **- Limiti temporali per l'esercizio di attività -**

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sospesa dalle ore dodici alle ore tredici e dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo. E' escluso l'esercizio degli impianti di irrigazione ed antibrina utilizzati nelle attività agricole.
2. L'Amministrazione comunale autorizza eventuali deroghe.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

## **Articolo 38**

### **- Rumori e vibrazioni da attività domestiche -**

1. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore venti.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00.- ad € 150,00.-.

### **Articolo 39**

#### **- Esercizi pubblici e attività commerciali -**

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati solo in ambiente chiuso.
2. Il funzionamento di giochi elettronici e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di esercizi pubblici è sempre consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. L'Amministrazione comunale concede deroghe motivate.
3. Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

### **Articolo 40**

#### **- Uso di petardi e materiali pirotecnici -**

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
2. E' vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.
3. E' vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

### **Articolo 41**

#### **- Cantieri edili, stradali e simili -**

1. Le attività di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), del presente regolamento, se non particolarmente rumorose e svolte nei giorni feriali dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove, sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio.
2. Le attività che richiedono l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, quali idrodemolitrici, magli e martelloni pneumatici sono soggette a comunicazione, da riiedere almeno dieci giorni prima del loro inizio. Nella domanda sono indicati gli interventi che si intendono adottare per l'abbattimento delle emissioni rumorose. I macchinari particolarmente rumorosi sono impiegati nelle giornate feriali dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciotto, fatte salve ulteriori limitazioni degli orari, dettagliate nell'autorizzazione, per attività svolte in prossimità di edifici sensibili.
3. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi il cantiere è munito d'idonee schermature fonoassorbenti.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ove tecnicamente compatibili, sono impiegati macchinari ed attrezzature di tipo silenziato.
5. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze e personalmente gli amministratori di edifici sensibili nel raggio di duecento metri dal cantiere sul calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.
6. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.

### **Articolo 42**

#### **- Attività di piccola manutenzione e simili -**

1. Le attività di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), del presente regolamento possono essere svolte, in ambiente chiuso ed esterno dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.
2. Il presente articolo non è applicato alle attività svolte ad almeno duecento metri dalle abitazioni.

### **Articolo 43**

#### **- Gare motoristiche -**

1. Lo svolgimento di gare motoristiche è specificatamente autorizzato.

#### **Articolo 44**

##### **- Spettacolo viaggiante -**

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le attività di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d), del presente regolamento svolte anche nell'ambito di esposizioni e fiere. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. Gli orari di cui sopra possono essere derogati mediante autorizzazione fino alle ore ventiquattro. Le domande di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. E' vietato utilizzare strumenti di amplificazione sonora e vocale all'esterno delle strutture chiuse. Per ciascun'attrazione all'aperto è fissato in cinquanta watt il limite massimo di potenza amplificata.

#### **Articolo 45**

##### **- Sanzioni amministrative -**

1. Chi viola le disposizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
  - a) da € 25,00.- ad €150,00.- per il mancato rispetto degli orari, per l'omessa comunicazione e per il mancato rispetto degli orari previsti per le attività non soggette ad autorizzazione;
  - b) da € 50,00.- ad €300,00.- per l'inosservanza delle prescrizioni e per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione;
  - c) da € 83,00.- ad € 498,00.- per l'esercizio d'attività senza aver ottemperato alla comunicazione, rispettandone i termini previsti.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 consegue:
  - a) la sospensione dell'attività fino alla accertata osservanza delle prescrizioni impartite;
  - b) la revoca dell'autorizzazione in caso di ripetute violazioni.

### **CAPO VII**

#### **ATTIVITÀ AGRICOLA**

#### **Articolo 46**

##### **- Definizioni -**

1. Con strada si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti dall'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed ii., di seguito denominato per brevità Codice della Strada) e dei pedoni. Può essere:
  - pavimentata,
  - non pavimentata,
  - pubblica (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
  - privata, ma gravata da un uso pubblico (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
  - privata, ma gravata da un uso pubblico di fatto, anche senza alcuna trascrizione.Le strade vengono così classificate:
  - a) strade a servizio delle aree agricole;
  - b) strada Provinciale n. 18 e strada provinciale n. 18 bis;
  - c) la restante viabilità comunale.
2. Con ciglio strada si intende il confine stradale, così come definito dall'articolo 3, comma 10 del Codice della Strada.
3. Con centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso degli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
4. Con impianti e relativi elementi accessori, si intende – a titolo esemplificativo – i pali di sostegno delle piantagioni, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati sopra il suolo degli impianti irrigui a “goccia” o sottochioma, gli stacchi irrigui, i tiranti da palo a terreno e simili.

## Articolo 47

### - Distanze per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade –

1. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, la distanza da rispettare dal confine di proprietà pubblica o comunque dal ciglio della strada per la messa a dimora di alberi da frutto o di altre piante non può essere inferiore a:
  - a) 1,50 metri per le piante a taglia bassa (esempio: portinnesti nanizzanti tipo M9, M26, viti o simili);
  - b) 2 metri per le piante a taglia media (esempio: portinnesti medi tipo M7, MM 106 o simili);
  - c) 3 metri per le piante ad alto fusto (esempio: portinnesti vigorosi tipo M11, MM 111, Franco o simili).

La testa dei filari deve essere comunque arretrata dal filo strada per l'entità necessaria a permettere la manovra dei mezzi agricoli utilizzati per la coltivazione.

Per quanto riguarda le siepi, che abbiano un'altezza massima da terra di 2 metri, la distanza dal ciglio della strada non può essere inferiore a:

  - a) 0,50 metri, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra inferiore ad 1 metro;
  - b) 1 metro, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra compresa tra 1 metro e 2 metri.
2. Le distanze di cui al comma precedente, come previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, non si applicano per i fondi adiacenti la S.P. 18 e la S. P. 18 bis, dove invece devono essere rispettate le seguenti distanze di almeno:
  - per gli alberi di alto fusto alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclico vegetativo, e comunque non inferiore a 6 metri;
  - 1 metro per le siepi (con altezza da terra di massimo 1 metro),
  - 3 metri per le siepi (con altezza da terra superiore ad 1 metro),
  - 3 metri per le piantagioni (con un'altezza da terra compresa tra 1 e 6 metri).

Per quanto riguarda cordoli e recinzioni, in questo caso si rimanda all'applicazione del Regolamento Edilizio Comunale vigente.
3. È fatto obbligo di rimuovere piantagioni messe a dimora ad una distanza inferiore a quella prescritta da presente articolo, qualora arrechino pericolo alla sicurezza stradale.
4. Impianti, elementi accessori, ostacoli fissi ed ostacoli mobili, quali ad esempio massi, pietre di grosse dimensioni, tiranti, pali, accessori dell'impianto irriguo, ecc. emergenti oltre 30 centimetri dal suolo dovranno essere adeguatamente segnalati e posati/installati a una distanza dal ciglio stradale di almeno:
  - a) 1 metro in prossimità delle strade a servizio delle aree agricole;
  - b) 1 metro in prossimità delle strade comunali non al servizio di aree agricole, nel caso di filari paralleli alle stesse;
  - c) 2,5 metri in prossimità di strade comunali non al servizio di zone agricole, nel caso di filari non paralleli alle stesse. In tali casi, la presente distanza è valida anche per qualsiasi tipo di pianta messa a dimora, fatta eccezione per quelle previste dal comma 1, lettera c) e di quelle del comma 2 del presente articolo;
  - d) per quanto riguarda i fondi in prossimità delle Strade Provinciali n° 18 e 18 bis, in caso di filari paralleli e di filari non paralleli, si dovranno rispettare le stesse distanze disposte nei precedenti punti b) e c) del presente comma.
5. È fatto obbligo rimuovere gli elementi di cui al precedente comma, posati/installati ad una distanza inferiore a quelle prescritta, qualora arrechino pericolo alla sicurezza stradale.
6. L'Amministrazione comunale potrà richiedere, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, l'osservanza di distanze maggiori da quelle sopra indicate.
7. Le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada potranno essere mantenute a condizione che non provochino pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In questi casi, l'Amministrazione comunicherà al proprietario del fondo la situazione di pericolo e le circostanze ravvisate, invitando lo stesso al ripristino dello stato di non pericolo entro un dato termine, decorso il quale l'inottemperanza sarà sanzionata con il comma 16 del presente articolo. Non potranno essere in ogni caso piantati alberi a distanza inferiore a quella indicata dal presente regolamento, salvo che non si tratti di sostituzioni di singoli alberi facenti parte di un filare già esistente.
8. Fatto salvo il rispetto delle distanze per la messa a dimora delle piantagioni di cui sopra, è inoltre fatto obbligo ai proprietari di terreni a confine di strada di effettuare regolarmente il taglio di rami e vegetazione che: si protendono oltre il confine stradale, restringono o danneggiano la strada, nascondono segnaletica stradale o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

9. In prossimità delle strade è vietato l'uso di materiali taglienti ed acuminati ad una distanza inferiore a 1,5 metri.
10. La modifica della quota dei fondi agricoli adiacenti alla pubblica viabilità deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore delle strade.
11. Sono in ogni caso escluse le modifiche di quota che comportino l'immissione di acque su tutte le strade o che comportino ristagno idrico nelle stesse.
12. È vietata la lavorazione del terreno nella fascia di rispetto di 0,50 metro dal ciglio della strada.
13. È vietato sporcare le strade con terra, erba e qualsiasi altro materiale. Sulle strade di cui all'art. 46 comma 1 lett b) e c) del presente regolamento è altresì vietato far ricadere sulla strada liquidi di qualsiasi genere, anche se provenienti da impianti irrigui ( a "pioggia" o "sottochioma"). I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme del Codice della Strada.
14. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.
15. Nel caso di non ottemperanza all'obbligo della messa in pristino, decorsi 3 mesi dall'accertamento delle violazioni ai predetti commi, la misura della sanzione è stabilita nel pagamento di una somma da € 300,00.- ad € 1.800,00.-.
16. Alla violazione di cui comma 8, nel caso si rami e polloni vegetazione che sporgono oltre il confine stradale, che restringono o danneggiano la strada, il Sindaco – dopo avere riconosciuta la regolarità dell'accertamento dell'illecito – ordina la riduzione al primitivo stato entro giorni 15 dalla data della notifica all'interessato dell'intimazione. Decorso infruttuosamente tale periodo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio, con rivalsa della spesa. Nei casi di urgenza, lo stesso Sindaco fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino, addebitando al trasgressore le spese sostenute.

#### **Articolo 48**

##### **- Norme di comportamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari-**

*- (D.G.P. n° 400 dd. 3 marzo 2006)*

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali e per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, chiunque viola gli obblighi imposti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00.- ad € 150,00.-.

#### **Articolo 49**

##### **- Norme di comportamento per la preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari e manutenzione delle attrezzature –**

*(D.G.P. n° 400 dd. 3 marzo 2006)*

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. I "carica botte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. È vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi e nell'area circostante.
4. È vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, fossi, e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aperta campagna, nei propri fondi ed evitando la formazione di pozzanghere.
5. È altresì vietata la miscelazione dei prodotti fitosanitari in prossimità del "carica botte".
6. Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00.- ad € 150,00.-.

**Articolo 50**  
**- Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari -**  
**(D.G.P. n° 400 dd. 3 marzo 2006)**

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari, in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, parchi, aree ricreative e di svago, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque di trattare ad una distanza da questi non inferiore a :
  - 30 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri,
  - 50 metri, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri.Tali distanze sono ridotte ad un terzo, a condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali:
  - convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, ecc.),
  - sistemi a tunnel, a deflettori o a collettori, o comunque similari che sono in grado di contenere l'effetto deriva.A distanze inferiori è consentito l'utilizzo delle lance azionate a mano, a pressione moderata.
2. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva o del sistema di convogliamento a basso volume d'aria deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche da parte del personale Comunale territorialmente competente.
3. Le distanze di cui comma 1, primo capoverso, sono ridotte ad un terzo in prossimità di piste ciclabili. Per distanze inferiori è fatto obbligo di lance azionate a mano, a pressione moderata.
4. Nella fascia di rispetto prevista dal comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici scolastici, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario delle attività ordinarie che si svolgono.
5. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
  - a) di porre la massima attenzione, affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
  - b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso dell'aria, affinché investa, oltre alle gocce erogate, solo la vegetazione;
  - c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
  - d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
  - e) di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.
6. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1 e 3 del presente articolo e sulle strade di cui all'art. 46 comma 1 lett b) e c) e fatte salve le prescrizioni contenute nel presente articolo, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata dopo le ore 6.00 e prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00 entro le ore 22.00, esclusivamente con l'impegno di lance azionate manualmente.

Prima di effettuare le irrorazioni, è obbligo avvertire i proprietari degli orti confinanti.
7. L'obbligo del rispetto degli orari di cui ai commi 5 e 6 viene meno in particolari condizioni meteorologiche, che in qualche modo possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono certificate esclusivamente dal personale del Centro di assistenza Tecnica dell'Istituto di San Michele all'Adige.
8. Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00.- ad € 150,00.-.

**Articolo 51**  
**- utilizzo di fertilizzanti organici -**

1. La realizzazione di tutte le opere per lo stoccaggio di fertilizzanti organici è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa urbanistica ambientale vigente.
2. È vietato l'accumulo anche provvisorio di letame in spazi pubblici. L'accumulo negli spazi privati è vietato quando possa creare molestia al vicinato, lungo i percorsi carrabili o nelle aree di rispetto come previste dal vigente piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

#### **Articolo 52**

##### **- Apicoltura -**

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:
  - a) ai confini di proprietà;
  - b) agli edifici di civile abitazione;
  - c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, pur se temporaneamente;
  - d) alle strade di pubblico transito.
2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.
3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.
4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

#### **CAPO VIII**

#### **COSE MOBILI RITROVATE**

#### **Articolo 53**

##### **- Disposizioni generali -**

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seg. all'Amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.
2. L'Amministrazione comunale individua nell'ambito del servizio segreteria l'ufficio addetto agli oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Terlago.
3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

#### **Articolo 54**

##### **- Esclusioni -**

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
  - a) alle armi, munizioni e esplosivi;
  - b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

#### **Articolo 55**

##### **- Ritrovamento -**

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

#### **Articolo 56**

##### **- Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate -**

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro novanta giorni dalla predetta data.
2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.
3. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

## **Articolo 57**

### **- Vendita necessaria -**

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito processo verbale.

## **Articolo 58**

### **- Cosa appartenente a persona identificabile -**

1. L'Amministrazione comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.
2. L'Amministrazione comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.

## **Articolo 59**

### **- Restituzione -**

1. L'Amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
3. L'Amministrazione comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.
4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

## **Articolo 60**

### **- Restituzione di documenti -**

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Terlago, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione comunale al soggetto o all'Ufficio emittente.
2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Terlago sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Terlago, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione comunale.

## **Articolo 61**

### **- Cose prive di valore commerciale -**

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.
2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro restituzione.

## **Articolo 62**

### **- Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti -**

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 58 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

**CAPO IX  
DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'**

**Articolo 63**

**- Commercio itinerante -**

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:
  - a) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
  - b) davanti agli ingressi di luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
  - c) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico - sanitari e di sicurezza;
  - d) all'interno di parchi pubblici compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico - ambientale;
  - e) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali e a trecento metri da fiere e mercati, per motivi di sicurezza e di polizia stradale; sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;
  - f) nei luoghi indicati alle lettere d) ed e) il commercio ambulante è esercitato previo il rilascio del permesso temporaneo.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla L.P. 8 maggio 2000, n. 4, "disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento.

**Articolo 64**

**- Igiene degli alimenti esposti in vendita su area pubblica -**

1. Nell'ambito delle attività di commercio su area pubblica, l'esercente assicura adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed inquinanti i prodotti alimentari posti in vendita.
2. Tutti i prodotti sfusi destinati all'alimentazione sono inoltre collocati ad altezza superiore a metri zero virgola cinquanta dal piano di calpestio.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00.- ad € 300,00.-.

**CAPO X**

**ALTRE DISPOSIZIONI**

**Articolo 65**

**- Mezzi mobili a scopo abitativo -**

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00.- ad € 300,00.-.

**Articolo 66**

**- Norme di convivenza -**

1. E' vietato sul territorio comunale:
  - a) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
  - b) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
  - c) mendicare;
  - d) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00.- ad € 150,00.-, oltre alla refusione di eventuali danni.

## **Articolo 67**

### **- Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale -**

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà comunale è vietato:
  - a) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità.
  - c) accendere fuochi a fiamma libera al di fuori delle eventuali strutture ove specificamente autorizzato, fatto salvo l'utilizzo di idonei punti fuoco o barbecue, anche portatili;
2. Nell'assegnazione dei lotti per la fienagione è autorizzato l'accesso ai fondi con i mezzi autorizzati per la fienagione stessa. Nell'assegnazione è riservata la precedenza ai titolari di uso civico e alle aziende che svolgono attività di allevamento di erbivori.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00.- ad € 150,00.-.